

**MODALITÀ APPLICATIVA DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO  
AGLI UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI  
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “BACCHIGLIONE”**

**REGOLAMENTO VIACQUA**

*Approvato con deliberazione assembleare Consiglio di Bacino Bacchiglione n. 2 del 30/04/2021*

## **Art. 1 - Premessa**

La deliberazione n. 897/2017/R/IDR, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), disciplina il cd. "Bonus sociale idrico", ovvero il sistema delle agevolazioni migliorative rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale e vigenti all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione**

Il presente documento disciplina la concessione del "Bonus idrico integrativo" nell'ATO Bacchiglione per la fornitura del servizio idrico integrato agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARERA 897/2017/R/IDR.

## **Art. 3 - Bonus idrico integrativo**

1. L'art. 8 della suddetta deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR prevede la possibilità, in capo agli Enti d'Ambito e d'intesa con il soggetto Gestore, di introdurre un Bonus idrico integrativo.
2. La deliberazione ARERA nr. 580/2019/R/IDR (MTI3) prevede che nell'ambito delle determinazioni tariffarie possa essere prevista una componente tariffaria "OP<sub>social</sub>" per il mantenimento o l'introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione.
3. L'importo da destinare a ciascun Comune facente parte del Consiglio di Bacino Bacchiglione sarà determinato proporzionando il valore della componente "OP<sub>social</sub>" prevista nel piano tariffario del Gestore al numero di abitanti residenti come da Censimento 2011 dei Comuni rientranti nel territorio gestito.
4. Secondo quanto previsto dall'art. 8.1 della suddetta Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR, attraverso il Bonus idrico integrativo l'Ente di governo dell'Ambito può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale:
  - riconoscendo all'utente finale un ammontare aggiuntivo rispetto a quello di cui al comma 6.2 della deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR, ovvero, a far data dal 1° gennaio 2021, di cui all'Articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
  - ampliando la soglia ISEE prevista per l'ammissione al Bonus sociale idrico.
5. In attuazione di tale disposizione, si prevede che possano beneficiare del bonus idrico integrativo gli utenti domestici, diretti o indiretti, in situazioni di disagio economico e sociale, individuati dai Comuni. Gli stessi, sotto la propria responsabilità e sulla base di apposita certificazione degli uffici preposti, possono individuare i beneficiari ampliando la soglia ISEE di ammissione rispetto a quella prevista a livello nazionale per il "bonus sociale idrico" ai sensi della delibera 897/2017/R/IDR oppure incrementare l'importo del bonus per i soggetti già beneficiari.
6. Le quote di bonus idrico integrativo che derivano da apposita componente prevista all'interno della tariffa, e non utilizzate entro l'esercizio corrente rientrano nella disponibilità del gestore e verranno rendicontate al Consiglio di Bacino.

#### **Art. 4 - Modalità applicative**

1. La richiesta del Bonus idrico integrativo va effettuata dagli utenti direttamente al proprio Comune di residenza.
2. I singoli Comuni dovranno presentare al Gestore l'elenco degli aventi diritto al bonus idrico integrativo, riportando il codice contratto presente in bolletta, i dati anagrafici dell'intestatario del contratto, il valore  $OP_{social}$  da applicare in riduzione agli importi del Servizio Idrico Integrato e la numerosità famiglia anagrafica.
3. L'elenco va trasmesso all'indirizzo PEC indicato dal gestore, entro il 30 aprile di ciascun anno o altra data indicata da singoli provvedimenti, nel limite complessivo dell'importo massimo assegnato.
4. Agli utenti segnalati dai Comuni, i soggetti Gestori, applicheranno direttamente in bolletta le riduzioni assegnate per chi ha un contratto diretto, mentre l'utente indiretto, riceverà l'importo assegnato in un'unica soluzione mediante accredito sull'utenza condominiale dalla quale riceve indirettamente il servizio.

#### **Art. 5 - Pubblicità**

1. Il Consiglio di Bacino "Bacchiglione" si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante specifiche forme di pubblicità sul proprio sito web istituzionale.
2. Il Gestore darà opportuna informazione attraverso, i flussi di bollettazione e il sito internet circa l'attivazione delle misure di agevolazione di cui al presente Regolamento, nonché mediante il proprio numero verde e gli sportelli clienti ed ogni altro mezzo di informazione ritenuto necessario.
3. I Comuni si impegnano a pubblicizzare l'iniziativa mediante il proprio sito web istituzionale, presso lo sportello URP e con altre modalità ritenute idonee.